

Oggetto

Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 marzo 2006, causa T-4/05, Strack/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto, da una parte, all'annullamento della decisione sull'archiviazione di un'inchiesta dell'OLAF, aperta a seguito di accuse di frode rivolte dal ricorrente così come della relativa relazione finale d'inchiesta e, dall'altra, alla riapertura della suddetta inchiesta e alla definizione di una nuova relazione finale — Decisione impugnabile con ricorso di annullamento — Nozione di «atto recante pregiudizio» dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee — Obbligo di rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Strack è condannato alle spese.

(¹) GU C 165 del 15.7.2006.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 marzo 2007 — Saiwa SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Barilla G. e R. Fratelli SpA

(Causa C-245/06) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Domanda di marchio figurativo comunitario comprendente gli elementi denominativi «SELEZIONE ORO» e «Barilla» — Opposizione del titolare del marchio nazionale e internazionale ORO nonché del marchio nazionale ORO SAIWA — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2007/C 96/44)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Saiwa SpA (rappresentanti: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty, M. Karsenty-Ricard, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti:

O. Montalto e L. Rampini, agenti) Barilla G. e R. Fratelli SpA, già Barilla Alimentare SpA (rappresentante: A. Vanzetti, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 5 aprile 2006, causa T-344/03, Saiwa SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) con cui il Tribunale ha respinto un ricorso d'annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale e internazionale «ORO» e del marchio denominativo nazionale «ORO SAIWA» per prodotti rientranti nella classe 30 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 luglio 2003, R 480/2002-4, che respinge il ricorso avverso la decisione della divisione d'opposizione, la quale rigetta l'opposizione proposta nei confronti della domanda di registrazione di un marchio figurativo recante le diciture «SELEZIONE ORO» e «Barilla» per prodotti rientranti nella classe 30 — Somiglianza tra i marchi — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 1994, 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Saiwa SpA è condannata alle spese.
- 3) La Barilla G. e R. Fratelli SpA supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.

Ordinanza della Corte 17 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Verviers — Belgio) — Mamate El Youssefi/Office national des pensions (ONP)

(Causa C-276/06) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Accordo euromediterraneo CE-Marocco — Art. 65 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Reddito minimo garantito per le persone anziane)

(2007/C 96/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Verviers

Parti

Richiedente: Mamate El Youssfi

Resistente: Office national des pensions (ONP)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de Travail de Verviers (Belgio) — Interpretazione dell'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, approvato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264, pag. 19), come modificato dall'art. 65 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70, pag. 2), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1), e del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Divieto di discriminazione — Rifiuto di concedere il reddito minimo garantito per legge alle persone anziane ad una cittadina marocchina residente in Belgio

Dispositivo

L'art. 65, n. 1, primo comma, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell'ambito di applicazione della succitata disposizione

— per avere essa stessa esercitato un'attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi oppure

— a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato.

(¹) GU C 224 del 16.9.2006.

Ordinanza della Corte 20 marzo 2007 — Theodoros Kallianos/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-323/06 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendente — Retribuzione — Assegno alimentare nell'ambito di una procedura di divorzio — Trattenute sul trattamento remunerativo)

(2007/C 96/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Theodoros Kallianos (rappresentante: G. Archambeau, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti, e D. Waelbroeck, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa a talune trattenute sulla retribuzione del richiedente a seguito di provvedimenti provvisori disposti da un giudice belga, così come la domanda del ricorrente al rimborso delle dette somme oltre che al risarcimento dei danni — Competenza delle Istituzioni europee nell'ambito delle procedure nazionali di divorzio — Modalità di notifica ed opponibilità di una pronuncia di divorzio alle suddette istituzioni.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Kallianos è condannato alle spese.

(¹) GU C 224 del 16.9.2006.